

QUOTA ASSOCIATIVA 2022

Caro socio,

con l'inizio del 2022 ti invitiamo a rinnovare la quota associativa, il tuo sostegno per noi è davvero prezioso. Ti ricordiamo che la quota associativa 2022 è di **15 € per le persone fisiche** e di **50 € per le persone giuridiche** (enti).

Lo statuto prevede che il pagamento avvenga entro il 30 aprile 2022, ecco i dati per effettuare il bonifico:

IBAN: IT 72V0830401845000045355307

BENEFICIARIO: Associazione Comitato per l'Amministratore di Sostegno in Trentino

CAUSALE: quota associativa 2022 nome e cognome del socio

Ricordiamo che è possibile diventare soci dell'Associazione Comitato per l'Amministratore di Sostegno in Trentino in qualsiasi momento scrivendo una email a info@amministratoredisostegnotn.it oppure contattando i numeri 333 8790383 – 340 2823028. L'adesione è libera e può essere revocata con richiesta scritta in qualsiasi momento.

SERVIZI INFORMATIVI

A gennaio, dopo la pausa natalizia, sono ripresi i servizi informativi gestiti dall'Associazione Comitato per l'Amministratore di Sostegno in Trentino, comprese la reperibilità telefonica e via email.

È possibile prendere visione o scaricare i calendari 2022 dei Punti Informativi cliccando su questo [link](#). Ricordiamo che l'accesso ai Punti Informativi potrà avvenire solamente previo appuntamento telefonando al 333.8790383.

I Punti Informativi di Rovereto in via Pasqui e Mori, Pergine, Primiero e Vezzano riprenderanno prossimamente, per ricevere informazioni è possibile chiamare il 333.8790383 oppure scrivere un'email a info@amministratoredisostegnotn.it.

VOLONTÀ PRESUNTA E BEST INTERESTS DEL PAZIENTE IN STATO VEGETATIVO PERMANENTE

(Tribunale Roma, 22/01/2021)

"L'amministratore di sostegno può essere autorizzato dal giudice tutelare ad esprimere, in nome e per conto dell'assistito, il rifiuto dei trattamenti medici e di sostegno a cui il beneficiario è attualmente sottoposto per il mantenimento in vita, qualora essi non siano conformi alla sua volontà, alla sua personalità, al suo stile di vita ed ai suoi convincimenti in materia di dignità della persona umana e dunque, al suo "best interest"."

Il caso riguarda un soggetto versante in stato vegetativo irreversibile protrattosi ormai da quattro anni con conseguente totale incapacità di relazionarsi con il mondo esterno e alimentato tramite PEG.

Il Tribunale di Roma viene chiamato ad autorizzare la sospensione della nutrizione artificiale, così come richiesto dal figlio amministratore di sostegno: nel corso dell'istruttoria il Giudice si concentra sull'analisi della volontà - presunta - del soggetto interessato così come ricostruita attraverso le testimonianze, ma anche sull'adeguatezza clinica della nutrizione artificiale negli stati vegetativi sottolineando come il consenso informato vada acquisito attraverso un processo che deve necessariamente coinvolgere il personale medico. La questione è direttamente collegata al cosiddetto "best interest" ossia ad un criterio di natura oggettiva per valutare se i trattamenti che si ipotizzano per un paziente sono di beneficio per l'intero organismo. Nell'adottare pertanto una decisione di mantenimento o di interruzione di una determinata terapia, l'amministratore di sostegno è chiamato - in assenza di D.A.T. (disposizioni anticipate di trattamento) - ad una approfondita ricerca al fine di poter meglio interpretare e realizzare il diritto di autodeterminazione del beneficiario.